

PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2020 AI SENSI PARAGRAFO 9.1 ALLEGATO 4/2 AL D.LGS N. 118/2011

Visto il preliminare di determinazione area Finanziaria n.9 del 12/01/2020 di cui all'oggetto

TENUTO CONTO CHE

- l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 prevede che: "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento";
- Visto il paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:
".....
Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente imputati all'esercizio in quanto, in occasione della ricognizione, risultano non di competenza dell'esercizio cui sono stati imputati, in quanto non esigibili nel corso di tale esercizio.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, attraverso una delibera di Giunta, si procede come segue:
nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;
nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le spese;
nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.
Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili. Al riguardo, si rappresenta che l'atto che dispone il riaccertamento ed il reimpegno di entrate e spese ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti.
A decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzatoria, le variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento ordinario sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio è necessario trasmettere al tesoriere anche l'elenco definitivo dei residui iniziali.
Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.
Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.
Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere."
- VISTA la richiesta, adeguatamente motivata e dettagliata, avanzata dal Responsabile Area Tecnica in qualità di responsabile della spesa in data 11 gennaio 2021 (, con la quale lo stesso chiede di reimputare all'esercizio in corso (2021), prima del "riaccertamento ordinario" dei residui, un impegno di spesa per poter al fine di procedere con urgenza all'approvazione del progetto definitivo esecutivo e all'affidamento dei lavori relativi all'opera "sistemazione della frana in via Valdellette deviazione località Priola" (capitolo di spesa n. 11758);

CONSIDERATO

➤ Che il Comune di Lugo di Vicenza ha approvato:

- il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 con provvedimento di Consiglio Comunale n. 63 del 18/12/2019;
- il bilancio di previsione 2021-2023 con atto di C.C. n. 54 del 29/12/2020 dichiarato immediatamente eseguibile";

- che le re-imputazioni, effettuate con la proposta in oggetto, di parte capitale, originano variazioni al bilancio di previsione 2020/2022 e al bilancio di previsione 2021/2023 (anno 2021), riguardanti il "Fondo Pluriennale Vincolato" nonché la parte spesa del bilancio (titolo II);

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Revisore Unico esprime parere favorevole alla proposta di riaccertamento parziale dei residui passivi al 31.12.2020 ai sensi paragrafo 9.1 allegato 4/2 al d.lgs n. 118/2011 come da preliminare di determinazione area Finanziaria n.9 del 12/01/2020.

Lugo di Vicenza, li 13.01.2021

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

(Dott. Marco Boni)

*(sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21, c. 2,
del D.Lgs. 82/2005)*